



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:
Protezione
internazionale

Maria Acierno	Presidente	
Marina Meloni	Consigliere	R.G.N. 18498/2021
Clotilde Parise	Consigliere	Cron.
Daniela Valentino	Consigliere Rel.	
Roberto Amatore	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da **█(alias █)**,
nato in Gambia, nella città di **█** in data 1° .1.2001 rappresentato
e difeso dall'Avv. Alessandro Ferrara ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma alla via Barnaba Tortolini, 30

-ricorrente-

Contro

Ministero Dell'interno – Commissione Territoriale Di Salerno, Sezione
di Napoli per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei
Portoghesi,12

-intimati-

Avverso il decreto n. 781/2021 del 11.6.2021 del Tribunale di
Potenza emesso nel procedimento r.g. n. 648/2019.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6 febbraio 2023 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA



Il ricorrente, cittadino della Gambia ha dichiarato, in sede di audizione, di non aver mai studiato in quanto è stato a lui impedito dalla famiglia paterna dietro continue minacce e maltrattamenti. Il ricorrente è orfano di padre e la madre, contratto altro matrimonio, lo ha abbandonato e non garantisce il suo sostentamento. In sede di audizione ha riferito di aver lasciato il proprio paese nel marzo del 2016, ovvero quando aveva solo quindici anni. I motivi sono da ricercarsi nel conflitto familiare con la famiglia paterna. Infatti, lo stesso ha dichiarato che alla morte del padre era andato a vivere presso l'abitazione dello zio, in quanto, la madre, divorziata dal padre, non aveva la possibilità di prendersene cura ed aveva contratto altro matrimonio.

Il ricorrente riferisce di essere stato maltrattato e picchiato costantemente dalla famiglia. Aggiunge di aver provato a ritornare dalla madre ma anche presso di lei aveva subito ulteriori maltrattamenti da parte del nuovo marito. Per i motivi evidenziati, ovvero quotidiani maltrattamenti in famiglia e non sentendosi al sicuro perché minacciato di morte abbandonava il Gambia all'età di 15 anni precisamente nel marzo del 2016. È stato in Libia sette mesi dove ha subito ulteriori maltrattamenti ed è stato picchiato durante la prigionia in un "ghetto". Ha raggiunto l'Italia nel maggio del 2017. In Italia studia.

La Commissione Territoriale di Salerno, Sezione di Napoli 1, con decisione del 25.1.2019, ha escluso la credibilità del ricorrente, attesa la genericità e confusione di quanto narrato, frutto di una descrizione lacunosa, generica e non priva di incongruenze e contraddizioni. Ha ritenuto pertanto che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta.

Il richiedente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Potenza che con il decreto impugnato respingeva il ricorso stesso, ritenendo insussistenti i requisiti anche per la protezione umanitaria o speciale. Il sig. _____ presentava ricorso con un motivo.



L'amministrazione intimata ha depositato soltanto "nota per partecipazione all'udienza pubblica".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1.1. e 1.2, d. lgs. n. 286/1998, post-riforma di cui al d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020, nonché art. 19 d. lgs. n. 251/2017 ed art. 8 CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sulla protezione umanitaria il Tribunale avrebbe escluso ogni ipotesi di vulnerabilità e non avrebbe proceduto ad un giudizio comparativo con il livello di vita poco dignitoso ed altamente lesivo dei Diritti Umani Fondamentali nel Paese d'origine senza considerare la condizione del richiedente che al momento dell'arrivo era un minore non accompagnato.

1.1 La censura è fondata. In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione che incombe sul richiedente non implica che egli sia tenuto a ricercare e citare le fonti informative sul suo paese di origine, essendo sufficiente l'indicazione del luogo di provenienza nonché delle vicende e delle criticità che attingono alla sua sfera personale (Cass., n. 17185/2020; Cass., n. 6736/2021). In tale direzione è sicuramente provato che il ricorrente è entrato come minore non accompagnato: si è impegnato ad integrarsi; ha un attestato di lingua e percorsi curriculari, ma soprattutto è del tutto sradicato nel suo Paese d'origine. Per giungere a questa valutazione non è necessario ritenerlo credibile sugli episodi di violenza e maltrattamenti familiari (su cui si incentra la valutazione di non credibilità). Dall'età di 15 anni è in viaggio: ciò lo rende vulnerabile ex lege al momento dell'arrivo. In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile (Cass., n.22771/2020): Il ricorrente dall'età di 17 anni è in Italia. Ha



più di un indice di impegno d'integrazione perché anche perché minore ha potuto percorrere un itinerario d'accoglienza ed integrazione allegato e provato. il Tribunale Di Potenza si è limitato ad evidenziare che l'integrazione da sola non basta, ma ha omesso il confronto con la situazione di verosimile sradicamento familiare e sociale nel suo paese di origine tanto più accentuata per la condizione di minore al momento della partenza (15 anni) e di arrivo, due anni dopo. Questa peculiare condizione soggettiva avrebbe imposto ai fini dell'individuazione della condizione di vulnerabilità giuridicamente qualificato, già ai fini della protezione umanitaria, un giudizio comparativo attenuato così come indicato dalle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, secondo il quale ove l'integrazione è molto significativa, come nella specie, anche in relazione al tempo trascorso nel nostro paese in attività volte a radicarsi nel paese di accoglienza, in correlazione all'età, la valutazione comparativa relativa alla condizione attuale (secondo un giudizio prognostico) nel paese di origine deve tenere conto del contesto (anche di isolamento relazionale e sociale) nel quale il richiedente verrebbe a trovarsi. Peraltro, trovando diretta applicazione la nuova disciplina normativa contenuta nel d.l. n. 130 del 2020, il grado d'integrazione assume un rilievo ancora più pregnante in relazione al collegamento diretto che l'art. 19 1.1. indica tra il divieto di refoulement e la violazione del diritto alla vita privata e familiare, precisando che ai fini della verifica del grado della lesione ai diritti sanciti nell'art. 8 Cedu, deve tenersi conto oltre che della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa(Cass., n. 18455/2022).

2. Per quanto esposto il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al



giudice indicato in dispositivo perché si attenga ai principi esposti, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2023.

La Presidente
Maria Acierno

